



Comune di Castelleone

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 del 08-07-2015

ORIGINALE

OGGETTO: VARIAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F. PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

L'anno duemilaquindici, addì otto del mese di Luglio alle ore 21:00, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Componente	Presenti	Assenti	Componente	Presenti	Assenti
FIORI PIETRO ENRICO	X		EDALLO ORSOLA IDA	X	
BIAGGI VALERIA	X		FARINA FABIO	X	
CAMOZZI ROBERTO	X		FERRARI ALESSIA VINCENZA		X
CARNITI MARIA CHIARA	X		MARCHESI FEDERICO	X	
CASSANI PAOLA	X		SEGALINI ALBERTO	X	
COMANDULLI CAMILLO LUIGI		X	VALCARENGHI GIANLUIGI	X	
CORADA GIAN CARLO	X				

TOTALE N.

11 PRESENTI

2 ASSENTI

Assiste all'adunanza il Dott. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIETRO ENRICO FIORI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: VARIAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F. PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Massimiliano Busnelli e Fiorenza Guarneri i quali partecipano alla discussione ma non prendono parte alla votazione.

Si riportano per sunto gli interventi dei sottoelencati Consiglieri Comunali evidenziando che gli stessi sono completamente registrati ed archiviati nel file denominato "Consiglio del 08 07 2015"

Illustra l'Assessore Guarneri sottolineando che la proposta di revisione dell'aliquota comporta un aumento dello sgravio per i redditi sino a 15.000 euro e l'aumento dell'imposizione per gli altri redditi pari ad un euro ogni 1000 euro superiore ai 15.000 euro, sottolinea altresì come la stragrande maggioranza dell'imposizione IRPEF sia di competenza statale rappresentando la quota che rimane a Castelleone il 3% del totale;

Sottolinea altresì come l'aumento si sia reso necessario per mantenere in equilibrio il Bilancio dati i consistenti tagli al fondo di solidarietà e i vincoli derivanti dal nuovo sistema contabile e del patto di stabilità:

- Il Consigliere Camozzi ritiene che l'Assessore Guarneri abbia presentato davvero bene, per la maggioranza la proposta, ma che resta il fatto di una maggiore tassazione pari ad euro 98.000;
- L'assessore Guarneri evidenzia lo squilibrio generato dal taglio statale anche considerando che si utilizza l'entrata straordinaria per accertamenti alle spese correnti;
- il Consigliere Camozzi sottolinea come la passata amministrazione fosse accusata di piangersi addosso quando faceva presente i tagli alle risorse da parte del governo centrale, sottolinea in merito il fatto di aver lasciato alla nuova amministrazione un bilancio sano con residui attivi importanti. Con l'aumento dell'addizionale proposta non si fa beneficenza ai redditi bassi, ma si aumenta la tassazione per 98.000 euro;
- Il Consigliere Corada esprime la ferma e totale contrarietà a quanto proposto e ciò per molteplici motivi, in primis la pressione fiscale vigente ormai insostenibile, secondariamente perchè bisognerebbe operare esattamente al contrario, ovvero riducendo la tassazione. Sottolinea altresì come i mancati tagli anche solo dell'1% al bilancio alimentano un malcontento montante di cui si nutre anche una certa "antipolitica" Evidenzia altresì come il confronto tra i dati previsionali del bilancio 2014 e i dati del 2015 dimostrano al di là dei tagli un aumento delle entrate e delle spese, sottolinea come tutti i gruppi in campagna elettorale avevano garantito l'invarianza quanto meno della pressione fiscale garantendo comunque servizi migliori e più efficienti. Ribadisce che vi sono 98.000 euro aggiuntivi di tassazione sui castelleonesi e ciò è inaccettabile;
- il Vice Sindaco Marchesi ritiene che vi sia un preconcetto di fondo nell'analisi del consigliere Corada, infatti non si vuole considerare che aver aumentato la soglia di esenzione costituisce un fattore di maggiore equità di cui beneficerebbero più di mille cittadini a basso reddito, ricorda le aliquote vigenti a Cremona, Crema, Offanengo, Soresina più alte in media rispetto a Castelleone anche in relazione alla detrazione prevista inferiore a quella proposta questa sera; relativamente alla situazione finanziaria dei Comuni italiani sottolinea come quelli in dissesto finanziario stanno aumentando in modo esponenziale;
- Il Sindaco in merito sottolinea come molte nuove competenze ed oneri si stanno scaricando sui Comuni a seguito della abolizione delle Province e si riferisce ai SAP scuole superiori i cui oneri sono stati previsti a bilancio al di là delle competenze poiché sulla disabilità non si

- devono tagliare i servizi;
- Il Consigliere Camozzi ritiene che vi siano spazi per risparmiare e nel riferirsi ad un trasferimento effettuato a favore di ASM a fine 2014 chiederà chiarimenti ciò che resta è comunque un aumento della tassazione di 98.000 euro;
 - Il Vice Sindaco Marchesi non accetta che si chieda da parte del Consigliere Camozzi un taglio delle tasse poiché nei 5 anni della passata amministrazione ciò non è mai avvenuto;
 - il Consigliere Corada ribadisce che la manovra colpisce ancora una volta il ceto medio/basso su beni primari tra cui la casa di proprietà e il reddito da lavoro, ciò ribadisce non è accettabile e ribadisce che il confronto tra i dati deve riguardare il preventivo definitivo del 2014 e la previsione del 2015 per non confrontare le “mele con le pere”;
 - la dottoressa Zucchi Saveria evidenzia i tagli intervenuti e la manovra compiuta per mantenere in equilibrio il bilancio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 32 in data 17 luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2014, la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 e il bilancio pluriennale 2014/2016;

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Responsabile del settore economico finanziario;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può: variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;

Dato atto che, questo comune, per l'anno 2013, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, ha variato l'aliquota unica dell'addizionale comunale Irpef, portandola dalla misura del 0,59%, al 0,65% ed introducendo un'unica fascia di esenzione di € 10.000,00.

Atteso che le difficoltà di garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio per l'anno 2015, alla luce, da un lato, dei tagli alle risorse provenienti dallo Stato rappresentate dal Fondo di solidarietà comunale quantificate in € 174.000,00, e, dall'altro, alla riduzione dei trasferimenti statali allocati al titolo II dell'entrata, la cui quantificazione è di complessivi € 50.000,00, nonchè, in ordine alla necessità di rispettare le regole del patto di stabilità interno sempre più stringenti ed il cui obiettivo per l'anno 2015 ha subito un incremento a seguito dell'emanazione del D.L. Enti locali n. 78 del 19/06/2015 rispetto a quello disposto dalla Legge di stabilità 2015 (L. 190 del 23/12/2014).

Dato, pertanto, atto che, per le motivazioni sopra esposte, è necessario procedere all'incremento delle entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e garantire l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2015-2017, aumentare l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,10, fissando, pertanto l'aliquota nella misura dello 0,75% ed elevando la fascia di esenzione da € 10.000,00 a € 15.000,00.

Ritenuto, altresì, procedere all'approvazione del regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;

Di quantificare presuntivamente in € 996.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *dell'aliquota unica* di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF relativi all'anno d'imposta 2012, messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziando che l'incremento di gettito ammonta a € 97.000,00;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Vista la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali;

Con il seguente risultato della votazione, espressa nei modi e forme di legge, proclamata dal Presidente:

Presenti n. undici - Votanti n. undici - Favorevoli n. otto ; Contrari n. tre (consiglieri Camozzi, Carniti e Corada); Astenuti nessuno;

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di aumentare per l'anno 2015, l'addizionale comunale all'IRPEF che diviene nella misura unica di 0,75% punti percentuali, nonché, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF,
3. di incrementare la fascia di esenzione che passa da € 10.000,00 a € 15.000,00.
- 4) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Dopodiché, attesa l'urgenza di provvedere, con N. undici voti favorevoli, voti contrari nessuno ed astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, su N. undici consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. FABIO MALVASSORI

IL PRESIDENTE
F.to PIETRO ENRICO FIORI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castelleone,

La presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI,
SPORT E CULTURA
F.to VALCARENGHI MARIA ROSA

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Castelleone,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. FABIO MALVASSORI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Castelleone,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. FABIO MALVASSORI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Castelleone,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI,
SPORT E CULTURA
VALCARENGHI MARIA ROSA



Comune di Castelleone

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 del 08-07-2015

ORIGINALE

OGGETTO: VARIAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F. PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

L'anno duemilaquindici, addì otto del mese di Luglio alle ore 21:00, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Componente	Presenti	Assenti	Componente	Presenti	Assenti
FIORI PIETRO ENRICO	X		EDALLO ORSOLA IDA	X	
BIAGGI VALERIA	X		FARINA FABIO	X	
CAMOZZI ROBERTO	X		FERRARI ALESSIA VINCENZA		X
CARNITI MARIA CHIARA	X		MARCHESI FEDERICO	X	
CASSANI PAOLA	X		SEGALINI ALBERTO	X	
COMANDULLI CAMILLO LUIGI		X	VALCARENGHI GIANLUIGI	X	
CORADA GIAN CARLO	X				

TOTALE N.

11 PRESENTI

2 ASSENTI

Assiste all'adunanza il Dott. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIETRO ENRICO FIORI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: VARIAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F. PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Massimiliano Busnelli e Fiorenza Guarneri i quali partecipano alla discussione ma non prendono parte alla votazione.

Si riportano per sunto gli interventi dei sottoelencati Consiglieri Comunali evidenziando che gli stessi sono completamente registrati ed archiviati nel file denominato "Consiglio del 08 07 2015"

Illustra l'Assessore Guarneri sottolineando che la proposta di revisione dell'aliquota comporta un aumento dello sgravio per i redditi sino a 15.000 euro e l'aumento dell'imposizione per gli altri redditi pari ad un euro ogni 1000 euro superiore ai 15.000 euro, sottolinea altresì come la stragrande maggioranza dell'imposizione IRPEF sia di competenza statale rappresentando la quota che rimane a Castelleone il 3% del totale;

Sottolinea altresì come l'aumento si sia reso necessario per mantenere in equilibrio il Bilancio dati i consistenti tagli al fondo di solidarietà e i vincoli derivanti dal nuovo sistema contabile e del patto di stabilità:

- Il Consigliere Camozzi ritiene che l'Assessore Guarneri abbia presentato davvero bene, per la maggioranza la proposta, ma che resta il fatto di una maggiore tassazione pari ad euro 98.000;
- L'assessore Guarneri evidenzia lo squilibrio generato dal taglio statale anche considerando che si utilizza l'entrata straordinaria per accertamenti alle spese correnti;
- il Consigliere Camozzi sottolinea come la passata amministrazione fosse accusata di piangersi addosso quando faceva presente i tagli alle risorse da parte del governo centrale, sottolinea in merito il fatto di aver lasciato alla nuova amministrazione un bilancio sano con residui attivi importanti. Con l'aumento dell'addizionale proposta non si fa beneficenza ai redditi bassi, ma si aumenta la tassazione per 98.000 euro;
- Il Consigliere Corada esprime la ferma e totale contrarietà a quanto proposto e ciò per molteplici motivi, in primis la pressione fiscale vigente ormai insostenibile, secondariamente perchè bisognerebbe operare esattamente al contrario, ovvero riducendo la tassazione. Sottolinea altresì come i mancati tagli anche solo dell'1% al bilancio alimentano un malcontento montante di cui si nutre anche una certa "antipolitica" Evidenzia altresì come il confronto tra i dati previsionali del bilancio 2014 e i dati del 2015 dimostrano al di là dei tagli un aumento delle entrate e delle spese, sottolinea come tutti i gruppi in campagna elettorale avevano garantito l'invarianza quanto meno della pressione fiscale garantendo comunque servizi migliori e più efficienti. Ribadisce che vi sono 98.000 euro aggiuntivi di tassazione sui castelleonesi e ciò è inaccettabile;
- il Vice Sindaco Marchesi ritiene che vi sia un preconcetto di fondo nell'analisi del consigliere Corada, infatti non si vuole considerare che aver aumentato la soglia di esenzione costituisce un fattore di maggiore equità di cui beneficerebbero più di mille cittadini a basso reddito, ricorda le aliquote vigenti a Cremona, Crema, Offanengo, Soresina più alte in media rispetto a Castelleone anche in relazione alla detrazione prevista inferiore a quella proposta questa sera; relativamente alla situazione finanziaria dei Comuni italiani sottolinea come quelli in dissesto finanziario stanno aumentando in modo esponenziale;
- Il Sindaco in merito sottolinea come molte nuove competenze ed oneri si stanno scaricando sui Comuni a seguito della abolizione delle Province e si riferisce ai SAP scuole superiori i cui oneri sono stati previsti a bilancio al di là delle competenze poiché sulla disabilità non si

- devono tagliare i servizi;
- Il Consigliere Camozzi ritiene che vi siano spazi per risparmiare e nel riferirsi ad un trasferimento effettuato a favore di ASM a fine 2014 chiederà chiarimenti ciò che resta è comunque un aumento della tassazione di 98.000 euro;
 - Il Vice Sindaco Marchesi non accetta che si chieda da parte del Consigliere Camozzi un taglio delle tasse poiché nei 5 anni della passata amministrazione ciò non è mai avvenuto;
 - il Consigliere Corada ribadisce che la manovra colpisce ancora una volta il ceto medio/basso su beni primari tra cui la casa di proprietà e il reddito da lavoro, ciò ribadisce non è accettabile e ribadisce che il confronto tra i dati deve riguardare il preventivo definitivo del 2014 e la previsione del 2015 per non confrontare le “mele con le pere”;
 - la dottoressa Zucchi Saveria evidenzia i tagli intervenuti e la manovra compiuta per mantenere in equilibrio il bilancio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 32 in data 17 luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2014, la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 e il bilancio pluriennale 2014/2016;

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Responsabile del settore economico finanziario;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può: variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;

Dato atto che, questo comune, per l'anno 2013, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, ha variato l'aliquota unica dell'addizionale comunale Irpef, portandola dalla misura del 0,59%, al 0,65% ed introducendo un'unica fascia di esenzione di € 10.000,00.

Atteso che le difficoltà di garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio per l'anno 2015, alla luce, da un lato, dei tagli alle risorse provenienti dallo Stato rappresentate dal Fondo di solidarietà comunale quantificate in € 174.000,00, e, dall'altro, alla riduzione dei trasferimenti statali allocati al titolo II dell'entrata, la cui quantificazione è di complessivi € 50.000,00, nonchè, in ordine alla necessità di rispettare le regole del patto di stabilità interno sempre più stringenti ed il cui obiettivo per l'anno 2015 ha subito un incremento a seguito dell'emanazione del D.L. Enti locali n. 78 del 19/06/2015 rispetto a quello disposto dalla Legge di stabilità 2015 (L. 190 del 23/12/2014).

Dato, pertanto, atto che, per le motivazioni sopra esposte, è necessario procedere all'incremento delle entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e garantire l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2015-2017, aumentare l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,10, fissando, pertanto l'aliquota nella misura dello 0,75% ed elevando la fascia di esenzione da € 10.000,00 a € 15.000,00.

Ritenuto, altresì, procedere all'approvazione del regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;

Di quantificare presuntivamente in € 996.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *dell'aliquota unica* di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF relativi all'anno d'imposta 2012, messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziando che l'incremento di gettito ammonta a € 97.000,00;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Vista la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali;

Con il seguente risultato della votazione, espressa nei modi e forme di legge, proclamata dal Presidente:

Presenti n. undici - Votanti n. undici - Favorevoli n. otto ; Contrari n. tre (consiglieri Camozzi, Carniti e Corada); Astenuti nessuno;

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di aumentare per l'anno 2015, l'addizionale comunale all'IRPEF che diviene nella misura unica di 0,75% punti percentuali, nonché, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF,
3. di incrementare la fascia di esenzione che passa da € 10.000,00 a € 15.000,00.
- 4) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Dopodiché, attesa l'urgenza di provvedere, con N. undici voti favorevoli, voti contrari nessuno ed astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, su N. undici consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. FABIO MALVASSORI

IL PRESIDENTE
PIETRO ENRICO FIORI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castelleone,

La presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI,
SPORT E CULTURA
VALCARENGHI MARIA ROSA

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Castelleone,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. FABIO MALVASSORI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Castelleone,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. FABIO MALVASSORI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Art. 2

Aliquota di compartecipazione dell'addizionale

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata nella misura di 0,75 (zero virgola settantacinque) punti percentuali.

Art. 3

Soglia di esenzione

1. La soglia di esenzione riguarda i redditi Irpef sino a € 15.000,00 al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta, fermo restando che, al di sopra di detto limite (da 15.001,00), l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Art. 5

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di addizionale comunale IRPEF.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Art. 2

Aliquota di compartecipazione dell'addizionale

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata nella misura di 0,75 (zero virgola settantacinque) punti percentuali.

Art. 3

Soglia di esenzione

1. La soglia di esenzione riguarda i redditi Irpef sino a € 15.000,00 al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta, fermo restando che, al di sopra di detto limite (da 15.001,00), l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Art. 5

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di addizionale comunale IRPEF.